



**Proponente**  
**AGRIBIOENERGY S.r.l.**  
 SERVIZIO CONTO TERZI, LAVORI BOSCHIVI,  
 CIPPATO, COMPOSTAGGIO

**Sede Legale**  
 Via San Paolo, 37  
 30037 Pesezzia di Scorzè (VE)

**Ubicazione impianto**  
 Via San Paolo, 35/B  
 30037 Pesezzia di Scorzè (VE)  
 Foglio 25 - Mappale 1240 - Censuario Comune di Scorzè

### Progetto

**INCREMENTO DI POTENZIALITA' DI UN  
 IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AEROBICO  
 DI RIFIUTI A MATRICE VEGETALE**

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA  
 ex Art. . 19 D.Lgs. 152/2006**

### Oggetto

**ALLEGATI DOCUMENTALI**

**Redattore**

**Proponente**

**Studio Tecnico Arch. Matteo DIANESE**

P.za Rizzo, 51/1 - 30027 San Donà di Piave (VE) Tel 0421222553 - Fax 04211880213 Web: [www.studiodianese.it](http://www.studiodianese.it)  
 E-Mail: [m.dianese@studiodianese.it](mailto:m.dianese@studiodianese.it) - E-Mail certificata: [m.dianese@pec.it](mailto:m.dianese@pec.it) - Account Skype: mdianese

Pratica Prot. N. 006.18-164.An Revisione N. Rev.0 - Giugno 2018 - Nome file Progetto\_v0.0.dwg



SOGGETTO PROPONENTE  
**AGRIBIOENERGY S.R.L.**  
30030 SCORZÈ (VE)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  
**INCREMENTO DI POTENZIALITÀ DI UN IMPIANTO DI  
COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI A MATRICE VEGETALE**

REDATTORE  
**ARCHITETTO  
MATTEO DIANESE**



## ELENCO ALLEGATI DOCUMENTALI

- Determinazione N. 3885/2017 – Prot. N. 92703 del 02/11/2017
- Contratto di locazione

REGIONE	<b>VENETO</b>	DENOMINAZIONE ELABORATO	Data	<b>06-2018</b>
CITTÀ METROPOLITANA	<b>VENEZIA</b>	<b>ALLEGATI DOCUMENTALI</b>	Revisione	<b>0</b>
COMUNE	<b>SCORZÈ</b>	ELENCO ALLEGATI DOCUMENTALI	Pagina	<b>2 di 2</b>
<b>ARCH. MATTEO DIANESE</b> - P.ZZA A. RIZZO 51/1 - 30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - TEL 0421 222553 - FAX 0421 1880213 - E-MAIL m.dianese@studiodianese.it				



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 3885 / 2017

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 ALLA DITTA AGRIBIOENERGY S.R.L. PER L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN VIA SAN PAOLO 35/B SCORZE' (VE)**

Il dirigente

### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- iv. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- v. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vi. il D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- vii. la D.G.R.V n. 568 del 25.02.2005 recante "Norme tecniche ed indirizzi operativi per la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre frazioni organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica";
- viii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- ix. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- x. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- xi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xiii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xiv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

**Visti:**

- xvi. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento ed in particolare l’articolo 124 che reca i Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- xvii. l’articolo 113 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- xviii. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- xix. le “*Norme tecniche di attuazione*” del Piano di Tutela delle Acque;
- xx. l’articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque che reca norme in materia di “Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio”;
- xxi. il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della Laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella Laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l’individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della Laguna di Venezia;
- xxii. l’articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale “contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell’autorizzazione, che prevede l’introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall’autorizzazione allo scarico”;

**Visto che:**

- i. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell’autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all’art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premesse:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto che** con prot. n. 99145 del 18/11/2013 la ditta **GUERRA RENATO AZIENDA AGRICOLA** ha presentato istanza di approvazione progetto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per l’impianto sito in Via San Paolo 35 – 30037 Scorzè (VE), per lo svolgimento delle operazioni R3 ed R13 dell’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

**Visto che** con provvedimento prot. n. 54022 del 30/06/2014 è stata rilasciata l’autorizzazione alla realizzazione del progetto dell’impianto di recupero di rifiuti di cui sopra;

**Visto che** con nota acquisita agli atti con prot. n. 44297 del 25/05/2015 la ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale del progetto approvato per l’installazione dell’impianto di depurazione e l’attivazione dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’insediamento produttivo con recapito nel fossato ad est dell’impianto, chiedendo contestualmente una proroga di 180 giorni per l’avvio dei lavori di cui al provvedimento prot. n. 54022;

**Considerato che** lo scarico di acque meteoriche di dilavamento di cui si tratta ricade nella tipologia di cui al comma 1 dell’art. 39 del PTA;

**Considerato che** con provvedimento prot. n. 63423 del 28.07.2015 è stata approvata la modifica sostanziale del progetto per la realizzazione dell’impianto di compostaggio situato in Via San Paolo 35 – 30037 Scorzè (VE);

**Considerato che** con nota acquisita al prot. n. 58725 del 30.06.2016 la ditta ha mandato la documentazione relativa all’avvio dell’esercizio provvisorio, in adempimento al punto 7 del provvedimento prot. n. 63423 del 28.7.2015, consistente in:

- la dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- la dichiarazione di nomina del tecnico responsabile della gestione dell’impianto, e sua autodichiarazione di possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006;
- la comunicazione di avvio dell’esercizio provvisorio in data 01.07.2016;
- il piano di collaudo funzionale;
- relazione di collaudo delle aree di stoccaggio dei rifiuti;

**Visto che** con nota acquisita al prot. n. 110053 del 29.12.2016 la ditta ha chiesto la proroga di 180 giorni per la presentazione del collaudo funzionale dell’impianto;

**Considerato che** con nota acquisita al prot. n. 60387 del 07.07.2017 la ditta ha presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, allegando il certificato di collaudo funzionale dell'impianto, redatto dall'ing. Nicola Cirino iscritto al n. A2386 all'Ordine degli Ingegneri di Treviso;

**Visto che** con nota acquisita al prot. n. 69515 del 09.08.2017 la ditta GUERRA RENATO AZIENDA AGRICOLA ha chiesto che l'autorizzazione all'esercizio definitivo richiesta con la succitata nota venga rilasciata alla ditta **AGRIBIOENERGY SRL** costituita in data 04.07.2017, avente il medesimo legale rappresentante della ditta Guerra Renato Azienda Agricola;

**Atteso che** con nota prot. n. 73902 del 30.08.2017 è stato riavviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo alla ditta Agribioenergy Srl;

**Visto** che l'attività della ditta Guerra Renato Azienda Agricola è garantita dalla polizza fideiussoria n. 854310 del 16.02.2016 e relativa appendice n. 1 emessa da Elba Assicurazioni SpA con scadenza il 28.07.2025 e dalla polizza RCI n. 1004.1005000378 emessa da Itas Mutua, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 08.02.2018;

**Dato atto che** la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 69515 del 09.08.2017;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 07.11.2017, risulta rispettato.

#### DETERMINA

- 1) E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della ditta AGRIBIOENERGY SRL (C.F. GRRRNT61M02I551F) con sede legale in Via San Paolo 37 – 30037 Scorzè (VE) e impianto in Via San Paolo 35/B – 30037 Scorzè (VE) per lo svolgimento delle seguenti operazioni dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**R3:** compostaggio aerobico discontinuo finalizzato alla formazione di ammendante compostato verde;

**R13:** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso finalizzata all'operazione di recupero R3;

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 2) Il presente provvedimento ha validità **fino al 28.07.2025** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- 3) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie presentate in accordo con il punto 4.
- 4) La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello allegato** al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 5) La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni da ciascun rinnovo**.
- 6) Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta l'**automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
- 7) Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
- 8) **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi

alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.

- 9) La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
- 10) **Entro 60 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento**, dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, al cui rispetto la ditta sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente provvedimento:
- Le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
  - Le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interno o esterni, che effettueranno le analisi;
  - Le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
  - Le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.

#### RIFIUTI

- 11) Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni consentite nelle aree specificate nella planimetria allegata, sono quelle individuate nella tabella seguente:

CER	Descrizione	Operazione
020103	Scarti di tessuti vegetali	R3 – R13
030101	Scarti di corteccia e sughero	
030301	Scarti di corteccia e legno	
150103	Imballaggi in legno	
200201	Rifiuti biodegradabili (provenienti da giardini, parchi e cimiteri)	

- 12) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) non può superare le **300 tonnellate** di rifiuti.
- 13) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di recupero (R3) non può superare **le 30 tonnellate/giorno** e **le 9000 tonnellate/anno**, al netto dei sovralli riutilizzati nel processo.
- 14) I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto (da codificare con CER appartenenti alla famiglia 1912XX), sono stoccabili presso l'impianto nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 12.
- 15) Il contenuto dei materiali ligneo cellululosici nella miscela di partenza deve essere almeno pari al 30% in peso del totale compresi i sovralli riutilizzati a inizio processo. I sovralli non possono superare il 50% della frazione verde e devono essere preventivamente puliti da residui plastici tramite idoneo trattamento.
- 16) Il processo dovrà essere monitorato attraverso i seguenti controlli in base alla DGRV 568/05;
- Controllo semestrale dei rifiuti in entrata (nella messa in riserva prima della lavorazione) per la verifica del rispetto della tabella A della DGRV n. 568/05;
  - Controllo trimestrale dei rifiuti in entrata relativamente ai metalli pesanti per la verifica del rispetto della provenienza degli stessi da strade o zone ad intenso traffico;
  - Registrazione dei parametri di processo relativi ai cumuli in fase di bi ossidazione (T, numero dei rivoltamenti) per ogni lotto ogni 3 giorni;
  - Registrazione dei parametri di processo relativi ai cumuli in fase di maturazione (T, numero dei rivoltamenti) per ogni lotto, il primo mese con cadenza settimanale, dopo il primo mese ogni 20 giorni;
  - Controllo semestrale della stabilità biologica del materiale in compostaggio a fine bi ossidazione (IRD) con riferimento alla tabella G della DGRV n. 568/05 per ogni lotto da effettuarsi almeno dopo 45 giorni di maturazione e prima della vagliatura;

- f) Controlli sul processo propriamente detto per l'identificazione e la rintracciabilità dei singoli lotti di produzione a partire dal conferimento e durante tutte le fasi di produzione e consegna, mediante l'utilizzo di cartellonistica, al fine di risalire ai dati relativi al processo previsti dal PGQA;
- g) Controllo semestrale della qualità del prodotto finito (ACV) con riferimento anche all'allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 per ogni lotto;
- h) Controllo sulla gestione di eventuali lotti non conformi come previsto dal paragrafo 4 – allegato C della DGRV 568/05 con obbligo di comunicazione e presentazione dei certificati analitici all'Osservatorio Suoli del Dipartimento Provinciale di Treviso dell'A.R.P.A.V..

#### **Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate**

- 17) In caso di rilevamento di basse temperature nelle fasi di bi ossidazione e/o di maturazione il processo dovrà essere riattivato mediante rivoltamento per ossigenare il materiale; in caso di materiale troppo secco si dovrà inoltre provvedere all'irrigazione dei cumuli.
- 18) I singoli lotti di produzione del compost dovranno essere identificati e rintracciabili a partire dal conferimento delle matrici organiche e durante tutte le fasi di produzione e consegna. Per ognuno dei lotti dovranno essere registrati:
  - a) la data di allestimento;
  - b) la matrice organica di partenza;
  - c) la percentuale di matrice organica nella miscela;
  - d) i tempi e la temperatura di processo;
  - e) le quantità di prodotto ottenuto.
- 19) L'ammendante compostato verde prodotto dall'azienda dovrà rispettare gli standard agronomici, merceologici e ambientali previsti dal D.Lgs. 75/2015 e i limiti di accettabilità indicati nella Tabella B della DGRV 568/05.
- 20) L'eventuale miscelazione del compost con altri ammendanti e/o fertilizzanti organici deve essere effettuata in una fase successiva alla produzione dell'ammendante compostato verde il quale deve essere sempre individuabile grazie alla idonea indicazione e i concimi eventualmente miscelati devono rispettare i parametri previsti dal D.Lgs. 75/2010.
- 21) E' fatto carico alla Società in oggetto accertare che:
  - I materiali conferiti all'impianto dai fornitori soddisfino i requisiti richiesti per i materiali da trattare in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per la qualità del compost;
  - I documenti di approvvigionamento (contratti, capitolati di fornitura, ordini) contengano le informazioni che descrivano chiaramente la matrice organica conferita, indicandone tipologia e quantità e (se richieste dall'impianto) analisi e metodologie di produzione, nonché criteri di accettazione.
- 22) Al fine della corretta attribuzione dei codici CER, i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, caratterizzati da codici a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita allo specifico lotto di produzione. Sono fatte salve ulteriori specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardanti gli impianti di destinazione.
- 23) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti e sulle materie prima secondarie ottenute devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato.
- 24) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

#### **Prescrizioni relative allo stoccaggio**

- 25) I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 26) L'altezza massima dei cumuli non potrà superare i 3 metri.
- 27) La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nella fase di movimentazione e stoccaggio.
- 28) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 29) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 30) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; in ogni caso i rifiuti conferiti in impianto che dovessero risultare particolarmente putrescibili dovranno essere avviati al trattamento nel minor tempo possibile e non dovranno dare origine ad emissioni maleodoranti; per i rifiuti prodotti, i tempi di stoccaggio di ogni singola partita non dovranno superare i 365 giorni e nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine per i rifiuti destinati a recupero, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 31) Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- 32) La ditta dovrà verificare ogni anno e prima dell'avvio di una nuova campagna di raccolta del rifiuto destinato al compostaggio, l'integrità della pavimentazione dell'impianto. Di tale operazione dovrà essere tenuta traccia nel quaderno di manutenzione.
- 33) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

#### **EMISSIONI DIFFUSE**

- 34) Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, così come stabilito dall'art. 269, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta dovrà garantire che:
  - i. sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
  - ii. nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
  - iii. i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
  - iv. tutte le operazioni manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al punto 1 del presente articolo dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione.

#### **SCARICHI IDRICI**

- 35) La ditta, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, ivi comprese le acque di percolazione che esitano dai cumuli di materiale organico, provenienti dal piazzale dell'impianto di recupero rifiuti di cui è titolare.
- 36) Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale citata, l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue nel fossato posto a est dell'insediamento, che confluisce a sua volta nel fossato a sud a margine della nuova strada provinciale

in fase di realizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A – sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- b) E' contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- c) La ditta è tenuta ad installare, prima dell'attivazione allo scarico, un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
- d) Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio dell'impianto e, successivamente, almeno ogni 4 mesi, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali, Escherichia coli, idrocarburi totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico.
- e) Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- f) I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
- g) La ditta deve rispettare le prescrizioni riportate nella concessione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con proprio prot. n. 1375 del 23.01.2015.
- h) I fanghi di risulta prodotti nell'impianto di depurazione dovranno essere smaltiti o recuperati presso impianti autorizzati.
- i) Almeno 60 (sessanta) e non più 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata dal personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello stesso, valutando almeno i parametri sopra citati; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
- j) La ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio, con pagine debitamente numerate per il materiale sedimentato, per le emulsioni oleose e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento.
- k) A seguito di ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

- 37) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 38) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le

attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

- 39) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 40) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 41) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 42) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
- 43) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 44) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 45) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;
- 46) **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 47) Dovrà essere comunicata, via fax/PEC, entro 48 ore a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 48) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 49) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 50) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 51) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 52) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 53) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, in conformità con la destinazione d'uso vigente.


- 54) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di Scorzè (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 55) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 56) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 57) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
- 58) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 59) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta AGRIBIOENERGY SRL, alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Scorzè (VE), all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

# PLANIMETRIA - LAYOUT IMPIANTO



# CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

L'Azienda Agricola Guerra Renato, Via Moglianese n. 29, Peseggia di Scorzè (VE), C.F. GRRRNT61M02I551F e P.IVA 02126480272, qui legalmente rappresentata dal Sig. Guerra Renato, nato a Scorzè il 02.08.1961 residente a Peseggia di Scorzè (VE), Via San Paolo n. 35/b



Concede in locazione a:

Agribioenergy SRL, con sede a Scorzè (VE), Via San Paolo n. 37 iscritta al registro delle imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al numero 04436780276 ed al numero R.E.A. VE 414147 presso la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare nella persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata dal Sig. Guerra Renato nato a Scorzè (VE) il giorno 02.08.1961 e residente in Peseggia di Scorzè (VE), Via San Paolo n. 35/b (C.F.:GRRRNT61M02I551F)

L'immobile qui in appresso descritto alle seguenti condizioni:

**Art. 1) OGGETTO:** E' oggetto della presente locazione un area destinata a compostaggio, il tutto come da planimetrie catastali controfirmate dalle parti sito in Scorzè (VE) frazione Peseggia, Via San Paolo. Il tutto censito catastalmente al: Comune di Scorzè – Foglio 25 – particella 1240 – categoria D/07 – Rendita € 6.494,00.

**Art. 2)** Il locatore cede in locazione alla conduttrice a far data dal 31.01.2018 l'impianto di gestione dei rifiuti di sua proprietà per lo svolgimento delle seguenti operazioni:

- a) Compostaggio aerobico discontinuo finalizzato alla formazione di ammendante compostato verde;
- b) Messa in riserva per i rifiuti in ingresso finalizzata all'operazione di recupero di cui al punto a).

La conduttrice a tal titolo accetta, l'immobile sito in Scorzè (VE) in via San Paolo n° 37 della superficie di circa m2 12039 così ripartiti:

- a) m2 3355 destinati a deposito vasche ecc.;
- b) m2 8684 destinati a passaggi e piazzali di manovra;

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il locatore si impegna a fissare data di consegna dei locali in oggetto alla Società conduttrice e dichiara che l'immobile in oggetto rispetta tutte le norme urbanistiche vigenti;

**Art. 3) STATO E CONDIZIONE D'USO:** L'immobile viene consegnato in perfetto stato locatizio, con impianto di compostaggio a norma e perfettamente funzionante, con la sistemazione dello scoperto privato e con i cancelli carraio e pedonali perfettamente funzionanti. La parte conduttrice dichiara di aver esaminato l'area e l'impianto oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al proprio uso ed in buono stato di manutenzione riconoscendo che sono esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi li utilizza ed esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità qualora la Pubblica Autorità imponesse l'esecuzione di opere per mantenere lo svolgimento dell'attività, opere eventuali che resteranno ad esclusivo carico della società conduttrice. Sono ad esclusivo carico del conduttore tutte le riparazioni che si rendessero necessarie all'area destinata a compostaggio ed agli impianti per danni arrecati agli stessi per colpa sua o ad uso improprio degli stessi, le riparazioni di ordinaria manutenzione ed in particolare quelle da farsi agli impianti di luce e acqua.



**Art. 4) DURATA DELLA LOCAZIONE:** le parti convengono che la locazione abbia durata fino al 29/07/2025 con decorrenza dalla data di approvazione della polizza fidejussoria che la Società Agrobioenergy SRL ha richiesto a primaria compagnia assicurativa e che dovrà essere approvata dall'autorità competente. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per un periodo di ulteriori 10 (dieci) anni qualora non venga data, da una delle parti, disdetta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. Alla prima scadenza contrattuale la locatrice potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della Legge n. 392/1978 e con le modalità ed i termini ivi previsti. La conduttrice potrà interrompere in qualsiasi momento il contratto, anche in assenza di gravi motivi, con preavviso tramite lettera raccomandata A.R. di 6 mesi.

**Art. 5) CANONE:** Il canone locatizio viene concordemente pattuito nella misura di **€35000,00 (TRENTACINQUEMILA /00)** oltre IVA annue da corrispondersi in un'unica rata annuale da pagarsi entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno con bonifico bancario presso la **Banca UNICREDIT C/C n. IT 46 M 02008 36320 000103493712** intestato a Azienda Agricola Guerra Renato.

**Aart. 6) OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONDUTTORE:** La presente locazione resterà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora il conduttore si renda inadempiente anche ad una sola delle seguenti clausole contrattuali, al cui esatto adempimento è stata espressamente subordinata la conclusione del presente contratto:

Puntuale pagamento del canone locativo entro e non oltre il quinto giorno del mese,

Divieto di mutare anche in parte la destinazione degli immobili come sopra descritto agli art. 3, di sublocarlo anche parzialmente e di cedere il contratto anche gratuitamente salvo il disposto dell'art. 36 L. 392/78.

Divieto di effettuare modifiche all'immobile e agli impianti o lavori di qualsiasi genere senza permesso scritto del locatore;

Obbligo di consentire al locatore o a persona di sua fiducia, la visita dell'immobile negli orari di apertura e previo preavviso onde constatarne lo stato di conservazione ed il modo d'uso.

**Art. 7) MODIFICHE E VARIANTI:** Le modifiche e varianti alle clausole del presente contratto dovranno risultare da atto scritto escluso qualsiasi altro mezzo di prova.

**Art. 8) SPESE DEL PRESENTE ATTO:** Le spese di registrazione del presente atto sono assunte a metà tra le parti, restando onerato il locatore a provvedere alla registrazione annuale. A norma degli art. 1341 e 1342 C.C. il conduttore sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato incondizionatamente tutte le clausole contenute nel presente atto.

**Art. 9) TRATTAMENTO DEI DATI:** I Locatori e la Conduttrice si concedono reciprocamente l'autorizzazione al trattamento dei dati contenuti in questo contratto nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96 e successive modificazioni. Resta inteso che i dati personali qui contenuti non saranno oggetto di diffusione di terzi.

**Art. 10) LEGGE APPLICABILE.** Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Scorzè 20/01/2018

AZIENDA AGRICOLA  
GUERRA RENATO

AGRIBIOENERGY Srl

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
**MARCA DA BOLLO**  
**€16,30**  
 SEDICI/30

Agenzia Entrate

00037032 00009887 W1A4Y001  
 80002838 21/03/2018 12:17:45  
 4578-00010 41FD888ED639DFE  
 IDENTIFICATIVO: 0117080514363

0 1 17 080514 360 3




Ministero dell'Economia e delle Finanze  
**MARCA DA BOLLO**  
**€2,00**  
 DUE/00

Agenzia Entrate

00018475 00005373 WDH0P001  
 80059898 28/02/2018 16:16:11  
 4578-00087 45786227C6566E20  
 IDENTIFICATIVO: 01170985432320

0 1 17 098543 232 0



04 APR. 2018

Reg. II \_\_\_\_\_ c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2  
 Euro 665,34 Al N. 2992 serie 3 PRIVAT 35  
 Conformi al Mod. F 23

IL FUNZIONARIO  
*Michela Volpato*

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)